CAMERA DEI DEPUTATI N. 2970

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORGANTE, ALMICI, AMICH, AMORESE, CIABURRO

Disposizioni concernenti l'istituzione di punti per l'accoglienza dei neonati abbandonati, denominati « culle per la vita »

Presentata il 17 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La prima « ruota degli esposti » comparve alla fine del XII secolo in Italia, presso l'ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma. Si trattava di un semplice cilindro di legno, posizionato verticalmente nel vano di una finestra posta sul fronte strada di un edificio, che ruotava su un perno. La persona addetta all'accettazione, avvisata dal suono di un campanello, faceva girare l'apertura e accoglieva il neonato.

Per sette secoli e mezzo questo semplice congegno ha salvato migliaia di bambini e svolto una enorme opera sociale e assistenziale. Bisognerà aspettare il 1992 per sentire riparlare della ruota (denominata ora « cassonetto per la vita ») ad opera del Dottor Giuseppe Garrone, fondatore del movimento per la vita di Casale Monferrato.

Scosso da tristi fatti di abbandono di neonati, tornati alla ribalta delle cronache, Garrone si fece, infatti, promotore della riapertura di una nuova versione, più tecnologica e strutturata, dell'antica ruota degli esposti. Nonostante questa sua battaglia di civiltà fosse duramente contestata, le culle, intanto, cominciarono a rifiorire in tutto il territorio nazionale, quale gesto estremo di accoglienza che risponde a un gesto estremo di disperazione a tutela della vita di un bambino.

Tornando ai giorni nostri, sulla base dei dati a disposizione, dal 2007 a oggi sono circa 14 i neonati salvati grazie a una delle 57 moderne « ruote degli esposti » presenti in diverse regioni e attrezzate con sistemi di videosorveglianza. Culle ancora oggi necessarie e ispirate a quelle che alla fine dell'ottocento erano attive (circa 1.200) in

tutta Italia, capaci di salvare un totale stimato di 40.000 neonati.

Dietro a questi numeri, ci sono donne di tutte le età e condizioni sociali, che vivono con difficoltà la maternità e che per motivi diversi e complessi, come disagi economici e sociali e solitudine, ritengono di non avere altre alternative, ma che fanno una scelta coraggiosa, con la volontà di dare un futuro migliore al loro bambino.

La storia si ripete ed ecco perché ancora oggi è necessario rilanciare questo servizio essenziale di assistenza alla vita. Le culle termiche rappresentano una soluzione estrema, la più sicura, per le donne che hanno partorito senza sapere di poterlo fare o senza volerlo fare in sicurezza e in anonimato all'ospedale, come riconosciuto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, lo stesso che garantisce alla madre di cambiare idea entro dieci giorni e quindi di riconoscere il figlio o la figlia.

Il diritto alla vita è il primo diritto fondamentale di ciascun essere umano da cui discendono tutti gli altri diritti della persona. Lo Stato, riconoscendolo, è chiamato a tutelare questo bene inalienabile introducendo misure finalizzate a consentire l'accessibilità e la funzionalità del servizio « culle per la vita », attivo in Italia grazie alla cooperazione tra il movimento per la vita e le singole unità ospedaliere.

Il servizio offerto dalle culle per la vita riconosce il valore sociale della maternità agendo secondo un principio di sussidiarietà, a supporto sia della madre sia del figlio, garantendo a entrambi l'opportunità di avere un futuro, di dare un futuro alla nostra Nazione, e ai nascituri il diritto a nascere. In tal senso, le culle per la vita costituiscono una misura che previene l'abbandono incustodito del figlio, evitando situazioni in cui i nascituri potrebbero essere esposti a situazioni rischiose per la loro vita e la loro salute, e contribuiscono, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, a rimuovere le cause che sono a monte della scelta abortiva, dando una concreta assistenza alla vita.

Alla luce di tali brevi considerazioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge illustra le finalità della stessa, volta a proteggere, con i mezzi opportuni, la maternità, l'infanzia e la gioventù conformemente all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

L'articolo 2 promuove l'apertura, anche presso i presìdi ospedalieri o presso altre strutture sanitarie private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, delle culle per la vita, quali punti di accoglienza monitorati ventiquattro ore su ventiquattro, dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti minimi organizzativi e funzionali che devono essere garantiti dalle culle per la vita al fine di assicurare l'anonimato della madre e il benessere psico-fisico del neonato.

L'articolo 4 istituisce un numero verde nazionale che fornisce informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle culle per la vita e che riceve eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

L'articolo 5 reca una serie di disposizioni a tutela della promozione della segretezza del parto.

Infine, l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie.

A fondamento della presente proposta di legge vi è la responsabilità individuale, politica e sociale di prendersi cura della fragilità, nella convinzione che definire le modalità di accesso e funzionamento delle culle per la vita può aiutare a promuovere una cultura dell'affidamento anziché dell'abbandono.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La Repubblica, nel rispetto dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, protegge, con i mezzi opportuni, la maternità, l'infanzia e la gioventù.

2. La Repubblica predispone e sviluppa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, politiche e servizi a sostegno della genitorialità diretti in particolare a una più completa informazione delle donne in difficoltà in ordine a tutte le opzioni disponibili in favore della maternità e alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei neonati, in coerenza con la risoluzione 1624(2008) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 27 giugno 2008.

Art. 2.

(Istituzione delle « culle per la vita »)

1. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono presso i presìdi ospedalieri o presso altre strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, punti di accoglienza per i neonati figli di donne che non possono o non vogliono partorire in ospedale né vogliono riconoscere il proprio bambino, denominati « culle per la vita », dove il neonato possa ricevere cure tempestive e adeguate, anche in relazione alle sue condizioni di salute, al fine di garantire la sua sopravvivenza.

2. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento delle culle per la vita, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

Art. 3.

(Caratteristiche e requisiti organizzativi e funzionali delle culle per la vita)

1. Le culle per la vita sono attive nell'arco dell'intera giornata.

2. Nei locali che ospitano le culle per la vita devono essere garantite condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psicofisico del neonato.

3. Le culle per la vita sono dotate di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva, al personale addetto, della presenza di un neonato abbandonato.

4. Le culle per la vita sono dotate, all'esterno degli edifici che le ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderle immediatamente riconoscibili all'utenza.

5. Il personale addetto alla culla per la vita è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero o la più vicina struttura privata accreditata, che provvedono al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro dodici ore le competenti autorità giudiziarie.

Art. 4.

(Numero verde nazionale)

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un servizio telefonico gratuito nazionale attivo nell'arco dell'intera giornata, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle culle per la vita e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

Art. 5.

(Promozione della segretezza del parto)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'informa-

zione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

2. Gli interventi di cui al comma 1, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 2 garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socio-assistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale.

4. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai soggetti di cui al comma 2 fino all'adozione definitiva.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono erogati alle gestanti e alle madri su richiesta delle medesime senza ulteriori formalità.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della presente legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0201730